

Se salta la dilazione degli avvisi bonari, possibile la dilazione dei ruoli

La decadenza dalla dilazione a seguito di controllo automatico non causa più l'inibizione del differimento dei ruoli

/ Alfio CISELLO

Il Decreto “**semplificazioni fiscali**” (DL n. 16/2012, pubblicato nella G.U. n. 52 del 2 marzo 2012) ha mitigato gli effetti susseguenti alla decadenza dalla **dilazione** dei cosiddetti “**avvisi bonari**”, concessa ai sensi dell’art. 3-*bis* del DLgs. 462/97.

Come evidenziato in un precedente intervento, eseguito in occasione della “dilazione in proroga” (si veda “Il «Milleproroghe» amplia la dilazione dei ruoli, ma non troppo” del 29 marzo 2011), ovvero della dilazione concessa da Equitalia a seguito di una prima dilazione, è ora di interrogarsi sull’opportunità di una norma (il comma settimo dell’art. 3-*bis* del DLgs. 462/97) che inibisce la dilazione dei ruoli se, in precedenza, il contribuente è **decaduto** dalla dilazione degli avvisi bonari.

Riepiloghiamo i termini della questione.

Originariamente, l’art. 3-*bis* del DLgs. 462/97 consentiva, e consente tuttora, che il contribuente raggiunto da un avviso bonario (scaturente, quindi, da liquidazione automatica o da controllo formale della dichiarazione) possa chiedere senza particolari presupposti la dilazione delle somme richieste. Vi era però un problema, molto sentito dagli operatori: a differenza di quanto previsto per la dilazione dei ruoli, nel caso degli avvisi bonari il mancato o **tardivo versamento** di una sola rata, nonostante si trattasse di tardività di un solo giorno, comportava la decadenza dalla dilazione. Ora, tale problema è superato, siccome il Legislatore, con il DL 201/2011, ha riformulato le disposizioni sulle cause che comportano la decadenza dalla dilazione, sulle quali ci siamo **già soffermati** in precedenti articoli (si veda “Il nuovo volto della dilazione degli avvisi bonari” del 27 dicembre 2011).

Rimane il fatto che, prima del DL “semplificazioni fiscali”, la decadenza dal beneficio della dilazione degli avvisi bonari comportava l’impossibilità di accedere alla dilazione dei ruoli, cosa che causa **danni** sia ai contribuenti sia agli agenti della riscossione, posto che la dilazione, in molte occasioni, giova ad entrambi.

Ecco che il Decreto in esame, all’art. 1, espunge espressamente l’art. 3-*bis* del DLgs. 462/97 settimo comma, quindi la dilazione delle somme iscritte a ruolo è **possibile** anche se il contribuente è **decaduto** dalla dilazione degli avvisi bonari.

Dubbi sulla fase transitoria

Pertanto, si ipotizzi un contribuente che, a seguito di avviso bonario, opti per la dilazione delle somme e ometta il pagamento della **prima rata**, o di una rata successiva (in questa ipotesi, non sanando la violazione entro i termini di legge). In tal caso, arriverà la cartella di pagamento contenente le somme iscritte a ruolo comprendenti, in alcune ipotesi, le maxi-sanzioni introdotte dal DL 201/2011: per effetto del Decreto “semplificazioni fiscali”, anche in tale eventualità sarà possibile la dilazione dei ruoli, ovviamente in costanza dei presupposti di legge.

A differenza della dilazione degli avvisi bonari, il differimento dei ruoli presuppone la situazione di temporanea difficoltà finanziaria del contribuente ed è subordinata all’**accettazione** da parte di Equitalia.

Un’ultima questione merita di essere sollevata: l’art. 1 del Decreto, che ha espunto il settimo comma prima citato, nulla dice in merito alla sua entrata in vigore, quindi, trattandosi di norma procedimentale, potrebbe valere anche per il passato: il contribuente sarebbe allora legittimato a ripresentare la domanda di dilazione, nonostante sia intervenuto il **diniego**.

Su quest’ultimo punto, si potrebbe obiettare che ormai il diniego è definitivo, ma non si dimentichi che, nonostante si verta in materia di giurisdizione tributaria, l’atto non è paragonabile a un avviso di accertamento. Infatti se, dopo una prima domanda, la situazione del contribuente peggiora, la richiesta può essere rinnovata, anche alla luce del fatto che essa non è soggetta a termine decadenziale (diversamente dal caso delle domande di rimborso), potendo essere presentata anche ad **esecuzione** avviata.

Ipoteca solo in caso di decadenza della dilazione già concessa

In base al DL sulle semplificazioni fiscali, Equitalia può iscrivere ipoteca solo in tal caso ovvero in caso di mancato accoglimento dell'istanza

/ Francesco BARONE

Rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo **più comode** per il contribuente in caso di **peggioramento** della propria **situazione economica**. Lo prevede l'art. 1 del DL 16/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012. Come già noto, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la **ripartizione** del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un **massimo di 72 rate mensili**.

Recentemente, l'art. 10, comma 13-*bis* del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011), ha modificato il citato art. 19, inserendo il comma 1-*bis*, per effetto del quale, ove vi sia **comprovato peggioramento** della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la **dilazione** può essere **prorogata** una sola volta, per un periodo ulteriore e **fino a 72 mesi, purché non** sia intervenuta **decadenza**. Il contribuente/debitore può chiedere, in luogo di un piano di rateazione con importi costanti, che si prevedano rate di importo **variabile e crescente** per ciascun anno.

Quest'ultima possibilità è stata abrogata dall'art. 1 del decreto in esame, il quale ha aggiunto ulteriori due commi all'art. 19 menzionato. Attualmente, dopo le modifiche con queste norme divenute "a regime", in tema di rateazione delle somme iscritte a ruolo, è possibile stabilire che:

- l'agente della riscossione può concedere una dilazione fino ad un massimo di **72 rate mensili**;
- in caso di comprovato peggioramento della situazione economica, la dilazione può essere prorogata, una sola volta, per un periodo di **72 mesi**, a condizione che non sia intervenuta decadenza;
- ai sensi del comma 1-*ter*, aggiunto all'art. 19 dal DL sulle semplificazioni fiscali, il debitore può chiedere che il piano di rateazione può prevedere, in luogo di rate costanti, rate **variabili** di importo crescente per ciascun anno, **a prescindere** dal peggioramento della propria situazione economica. L'altra modifica attiene il **momento** in cui Equitalia può iscrivere **ipoteca**, ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602/1973. Con l'aggiunta del comma 1-*quater* all'art. 19, effettuata dal

decreto sulle semplificazioni fiscali, l'agente della riscossione, ricevuta la richiesta di rateazione del debito tributario, può iscrivere ipoteca **solo** nel caso di **mancato accoglimento dell'istanza** ovvero in caso di **decadenza** dalla **dilazione** in precedenza concessa.

Salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione

Sono, in ogni caso, **salve** le ipoteche **già iscritte** alla data di concessione della rateazione.

Con riguardo alla **decadenza** dalla dilazione, va tenuto presente che il DL sulle semplificazioni fiscali ha anche modificato il comma 3 dell'art. 19 più volte citato. Si decade, ora, dalla rateazione concessa, **solo** in caso di **mancato pagamento di due rate consecutive**, mentre, in precedenza, veniva meno la dilazione anche nell'ipotesi di omesso versamento della prima rata concernente il piano di rateazione. Rimangono ferme le altre disposizioni, vale a dire:

- l'**automatica decadenza** dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di **due rate consecutive**;
- la **riscossione immediata** dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto.

I piani di rateazione a rate costanti **già emessi** alla data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali **non** sono soggetti a **modificazioni**, a meno che il contribuente non provi il peggioramento della propria situazione economica.

Per completezza di argomento, da ultimo si ricorda che l'art. 10, comma 13-*ter* del DL n. 201/2011 dispone che le dilazioni concesse fino alla data di entrata in vigore del decreto, rispetto alle quali si è verificato il **mancato pagamento** della **prima** o, successivamente, di **due rate**, e a tale data non prorogate ai sensi delle norme contenute nell'art. 20, comma 2 del DL n. 225/2010, possono essere **prolungate fino a 72 mesi**, purché il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione.